Codice DB1403

D.D. 4 aprile 2012, n. 870

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA del progetto "Sistemazione del torrente Vermenagna presso la confluenza con il rio Vallon Grande", localizzato nel Comune di Vernante (CN), presentato dalla Comunita' Montana delle Alpi del Mare - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di ritenere che il progetto "Sistemazione del torrente Vermenagna presso la confluenza con il rio Vallon Grande", presentato dalla Comunità Montana delle Alpi del Mare, localizzato nel Comune di Vernante (CN), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento:

- 1. Negli elaborati del progetto definitivo, dovranno essere rappresentate le aree allagate dalla portata duecentennale allo stato attuale corrispondenti al quadro del dissesto condiviso tra Regione e Comune nel PRG.
- 2. Le aree di ampliamento del corso d'acqua dovranno essere acquisite nelle disponibilità demaniali, previa voltura catastale, le cui formalità dovranno essere poste a carico del Comune.
- 3. Durante i lavori di spostamento delle condotte fognarie dovrà essere garantita la continuità del servizio di collettamento dei reflui all'impianto di depurazione finale, evitando che le acque reflue convogliate nelle tubazioni interessate dai lavori possano defluire in un corpo idrico superficiale e sul suolo
- 4. Nelle fasi di progettazione definitiva, esecutiva e di realizzazione dovrà essere data ottemperanza alle indicazioni tecniche fornite da ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. con nota prot. n. U/01942/2012 del 28/02/2012 (*Allegato n. 1*) e da Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. con nota prot. n. 311 del 28/02/2012 (*Allegato n. 2*).
- 5. Dovrà essere data piena applicazione ed ottemperanza, sia nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto, alle misure di mitigazione ambientale contenute nella "Relazione di verifica" allegata al progetto preliminare presentato.
- 6. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna acquatica, si segnala che con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, è stata approvata la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", alla quale occorre attenersi. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica. In particolare, durante la fase di cantiere, dovrà essere salvaguardato il libero deflusso delle acque mediante la realizzazione di idonee savanelle. Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica.
- 7. Circa gli interventi di inerbimento delle aree interessate dal movimento terra, ed in particolare quelle poste a ridosso della scogliere in sponda sinistra, si dovrà provvedere all'impianto di specie arbustive autoctone a rapido attecchimento adatte alle condizioni stazionali, soprattutto nei tratti più ampi della fascia da rinaturalizzare. Tale impianto, oltre a contribuire al consolidamento della

sponda stessa, armonizzerebbe l'intervento alle caratteristiche ambientali della zona, caratterizzate da buona naturalità, ancorché si tratti di un sito a ridosso di un centro abitato. Tali opere a verde di recupero ambientale dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera e autunno).

- 8. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi nel primo anno successivo alla realizzazione delle stesse nel caso dei soli inerbiemnti o nel primo triennio nel caso di impianto di specie arboree ed arbustive, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arbustive ricostituite.
- 9. Al termine dei lavori si dovranno curare le riprofilature del terreno per assicurare la migliore connessione possibile tra le opere realizzate e l'intorno, in modo da non interrompere la continuità ecologico-funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema ripariale.
- 10. Al termine dei lavori nei tratti in cui si intervenga sul fondo alveo, quest'ultimo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all'intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario.
- 11. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.
- 12. Dovranno essere comunicati al Dipartimento ARPA di Cuneo l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998.
- 13. Ai sensi dell'art. 21 c. 1 della L.R. 40/1998, il nulla osta idraulico dell'AIPO dovrà essere riacquisito sul progetto definitivo, adeguato in ottemperanza alle prescrizioni sopra riportate. Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente Giovanni Ercole